II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1979

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(79/882/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con decisione 78/785/CEE (2);

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando che si tratta soltanto di autorizzare il mantenimento di tali relazioni, in attesa che siano oggetto di accordi comunitari da negoziare e che la presente autorizzazione non può quindi mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e al trasferimento delle materie commerciali di questi accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi commerciali e protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 260 del 23. 9. 1978, pag. 11.

possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

BILAG — ANHANG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Extended until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Echéance après reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo il rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na verlenging
BENELUX	Autriche	Accord commercial 29. 6. 1957	31. 3. 1980
	Espagne	Accord commercial 2. 6. 1960	14. 4. 1980
	Norvège	Accord commercial 28. 5. 1957	30. 4. 1980
	Suède	Accord commercial 27. 4. 1957	28. 2. 1980
	Suisse	Accord commercial 21. 6. 1957 et échange de notes 5. 5. 1961	31. 3. 1980
	Tunisie	Accord commercial 1. 8. 1958	31. 3. 1980
DANMARK	Island	Vareudvekslingsaftale 4. 6. 1948	31. 12. 1979
	Norge	Vareudvekslingsoverenskomst 30. 3. 1946 og tillægsprotokol hertil 2. 8. 1966	31. 12. 1979
	Schweiz	Vareudvekslingsaftale 15. 9. 1951	31. 12. 1979
	Sverige	Vareudvekslingsoverenskomst 11. 3. 1948	31. 1. 1980
DEUTSCHLAND	Indonesien	Handelsabkommen vom 22. 4. 1953	31. 3. 1980
	Spanien	Handelsabkommen vom 20. 6. 1960	30. 4. 1980
	Südkorea	Handelsabkommen vom 8. 4. 1965	7. 4. 1980
FRANCE	Afrique du Sud (1)	Échange de lettres 18. 4. 1964	31. 12. 1979
	Corée du Sud	Échange de lettres 12. 3. 1963	31. 3. 1980
	Inde (1)	Accord commercial et échange de lettres 19. 10. 1959	31. 12. 1979
	Irak	Accord commercial 25. 9. 1967	25. 3. 1980
	Liban	Accord commercial 25. 3. 1955	10. 4. 1980
IRELAND	Austria	Trade Agreement concluded by exchange of notes 6. 10. 1950	31. 12. 1979
	Finland	Trade Agreement 1. 6. 1951	31. 12. 1979
	Iceland	Trade Agreement 2. 12. 1950	31. 12. 1979
	Sweden	Trade Agreement 25. 6. 1949	31. 12. 1979
ITALIA	Corea del Sud	Accordo commerciale 9. 3. 1965	8. 3. 1980
	El Salvador	Accordo commerciale 30. 3. 1953 Protocollo addizionale 21. 12. 1955	31. 3. 1980
	Indonesia	Accordo commerciale 23. 3. 1951	31. 3. 1980
	Iran	Scambio di note 29. 1. 1958 23. 3. 1961	9. 2. 1980
	Israele	Accordo commerciale 5. 3. 1954 Scambio di lettere 5. 1. 1956 Processi verbali 21. 10. 1956 11. 2. 1964	31. 3. 1980
	Iugoslavia	Accordo commerciale 1. 7. 1967 Protocollo e scambio di note successivo 30. 4. 1969	31. 12. 1979
	Norvegia	Accordo commerciale 20. 5. 1953 Protocollo 31. 8. 1959 Scambio di note 10. 5. 1962	31. 3. 1980
	Repubblica dominicana	Accordo commerciale 18. 2. 1954	11. 3. 1980
NEDERLAND	Finland	Handelsakkoord 8. 12. 1956	31. 3. 1980

(1) Prorogation par échange de notes.